Data di pubblicazione: *19/03/2019*
Nome allegato: *capitolato.pdf*
CIG: *7835135DEE;*
Nome procedura: *AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCALE DI PROPRIETA' I.N.P.S. UBICATO ALL'INTERNO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE SITA IN VIA G.DELEDDA - CROTONE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL PERSONALE INPS, NONCHE' L'INSTALLAZIONE DI MACCHINETTE AUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI SNACK E BEVANDE, USUFRUIBILI ANCHE DAL PUBBLICO CHE ACCEDE AGLI UFFICI INPS AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.Lgs. 50/2016.*
CODICE CIG 7835135DEE

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Regionale Calabria

CAPITOLATO per la gestione del bar interno della Direzione provinciale Inps di Crotone ad esclusivo servizio del personale INPS, nonché l'installazione di macchinette automatiche per la distribuzione di snack e bevande, usufruibili anche dal pubblico che accede agli uffici INPS ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Capitolato regola le modalità e gli obblighi relativi alla gestione dell'esercizio del bar interno ubicato presso la Direzione provinciale Inps di Crotone, destinato a fornire il servizio per il solo personale dipendente dell'I.N.P.S., nonché ai vari operatori autorizzati a svolgere attività nella sede (vigilanza, pulizie, facchinaggio, medici esterni, ecc.). E' assolutamente vietato il servizio al pubblico.
Nonché l'installazione di macchinette automatiche per la distribuzione di snack e bevande, usufruibili anche dal pubblico che accede agli uffici INPS
Il concessionario non potrà modificare tale uso per tutte la durata della concessione.

Art. 2 – Luogo della gestione

La gestione avrà luogo nei locali di proprietà INPS siti presso:
Direzione provinciale INPS di Crotone: Via G.Deledda n. 1 – piano terzo di circa 38,17 mq. come da planimetria allegata.
Si precisa che i locali in oggetto restano nel possesso e nella detenzione dell'Istituto, concedendosi all'affidatario solo la possibilità di fruirne, dietro pagamento del corrispettivo sotto indicato, per la fornitura del servizio e alle attività e obblighi connessi e solo negli orari d'ufficio, essendo precluso ogni altro e differente utilizzo.
Essendo la fruizione dei locali connessa al contratto di concessione per il quale il Gestore avrà obbligo di stipulare apposito contratto di fornitura di servizi con la Direzione regionale Calabria, il venir meno di questo, per qualsivoglia motivo, comporterà l'obbligo in capo al conduttore di restituire detti spazi liberi e sgombri da cose e persone salvo quanto previsto nel presente capitolato.
Il bacino interno d'utenza (solo dipendenti Inps della Direzione provinciale INPS di Crotone) è, all'attualità, pari a n. 85 unità.
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale. Pertanto il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

L'accesso ai locali di dipendenti o fornitori dell'affidatorio sarà concesso solo dietro formale delega da presentare all'ingresso.

Art. 3 - Orari di Apertura

Il gestore del bar dovrà garantire un'apertura nella seguente fascia oraria:
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 15,00 ; eventuali modifiche dovranno essere previamente concordate per iscritto con l' Istituto, il quale si riserva il diritto, in caso di esigenza interne, di ridurre /ampliare tali orari.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto di gestione avrà la durata di anni 4 (quattro) consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto. L'INPS si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto per ulteriori 2 anni (due), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai

sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nell'ambito della scaduta concessione.
La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandole all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **6(sei)** mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art.5 – Corrispettivi per la prestazione del servizio bar
I corrispettivi per le somministrazioni di alimenti e bevande al bar rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Il gestore si obbliga a praticare, per i prodotti da commercializzare, un prezzo non superiore alla media dei prezzi di mercato praticati nella zona come da pubblicazione del competente settore del Comune di Crotone.
Il listino dei prezzi dovrà essere esposto in modo ben visibile per i fruitori del bar.
L'Istituto si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo sui prezzi di vendita.
Il Gestore è tenuto a segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.).

Art. 6 – Modalità di espletamento e qualità del servizio
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, il gestore si avvarrà di proprio personale qualificato, nonché di attrezzatura a proprie spese e cura conforme alle specifiche CEE e di Legge.
Il gestore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni d'idoneità sanitaria di cui trattasi.
In particolare si fa obbligo al gestore dei seguenti oneri:
1. tenuta presso la sede in cui svolgono la loro attività, dei libretti d'idoneità sanitaria di tutti gli addetti;
2. cura dell'aggiornamento e della conferma della validità medesima;
3. autorizzazioni di Legge previste per lo svolgimento dell'attività rilasciate dalle Autorità competenti.

Al gestore compete l'acquisto di tutte le derrate necessarie ad approntare il servizio. Egli ha il diritto di scegliere a propria discrezione i fornitori delle merci, fermo restando che egli permane responsabile nei confronti dell'INPS, ai fini della qualità e correttezza del servizio oggetto del presente capitolato, anche per disservizi o danni o violazioni derivanti dall'operato dei fornitori da lui prescelti.
L'INPS si riserva il diritto di procedere, per mezzo di proprio personale o di personale qualificato appositamente nominato, al controllo qualitativo dei prodotti somministrati.

Il gestore provvederà a propria cura e onere a fornire la stovigliatura, attrezzatura e materiale necessario per lo svolgimento di servizio.
Il concessionario dovrà utilizzare posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, ecc.).
Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso.
In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.
Nell'ambito della durata del contratto è consentito al gestore l'allestimento a propria cura e spese di arredi o attrezzature che facilitino e consentano il confezionamento, la preparazione ed il consumo dei prodotti somministrati dal gestore stesso, con la precisazione che qualsiasi ulteriore modifica ed implementazione dei locali e degli impianti potrà essere eseguita previa autorizzazione dell'INPS; qualora ciò comporti modifiche tali da richiedere autorizzazione degli Organi di Controllo competenti, le stesse dovranno essere corredate – a cura e spese del gestore - di progetto a firma di tecnico abilitato. In tale sede sarà comunque valutata la diversa incidenza degli oneri a carico del gestore e, qualora si riscontri un aumento di questi, dovrà essere stabilita la relativa compensazione negli oneri a carico del gestore stesso.
L'operatore economico aggiudicatario avrà obbligo di installare e gestire nell'area destinata al pubblico n. 2 macchinette automatiche, perfettamente a norma, per la somministrazione di bevande calde o fredde e di

snacks o merende confezionate, anche funzionanti in orario di servizio secondo le indicazioni del Direttore di sede.
La cura e gestione di tali macchinette è interamente a carico dell'affidatario che risponderà anche di eventuali danni e/o pregiudizi a terzi arrecati dalle suddette.

Si rappresenta che l'Istituto ha inteso aderire all'iniziativa "*plastic free*" promossa dal Ministero dell'Ambiente, volta alla progressiva riduzione dell'impiego di plastica monouso, in particolar modo, bottiglie, bicchieri e palette usa e getta.
In tal senso, il concessionario si impegna, a stipulare un futuro atto aggiuntivo volto alla progressiva eliminazione delle bottigliette d'acqua nei distributori automatici e nel servizio bar con erogatori di acqua microfiltrata. Tali erogatori saranno allacciati alla rete idrica dell'Istituto. Il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei predetti erogatori saranno a completo carico del Concessionario.
Il Concessionario provvederà a versare un contributo complessivo che tenga conto anche dei costi sostenuti dall'INPS per i consumi di energia elettrica ed i consumi idrici, mentre il prezzo di vendita di ogni singola erogazione di acqua microfiltrata, da 0,5 litri, è stimato in € 0,20.
Tutti gli ulteriori elementi saranno, comunque, determinati dalle parti di comune accordo in un futuro atto aggiuntivo.
Ad ogni buon fine, si precisa che il futuro atto aggiuntivo non inciderà sul valore complessivo del Contratto di concessione, sul presupposto che il volume d'affari derivante dagli erogatori di acqua microfiltrata equivalga alla riduzione di introiti conseguenti alla dismissione di un equivalente numero di distributori tradizionali ed alla progressiva riduzione di vendita di bottiglie di acqua in PET.

Art. 7 – Oneri di Gestione
Per l'esercizio della concessione sono previsti:

a) la corresponsione di un canone concessorio annuale di importo per come offerto in sede di gara che comunque dovrà risultare superiore all'importo posto a base di gara;
b) la corresponsione all'INPS dell'importo fisso annuo di € 1.000,00 a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dall'Istituto per il riscaldamento, il raffrescamento, il consumo dell'acqua e la tassa sui rifiuti;
c) Il rimborso fisso forfettario di € 500,00 annuali per ogni macchinetta automatica installata per la distribuzione di snack e bevande (numero 2), usufruibili anche dal pubblico che accede agli uffici INPS (tale importo è comprensivo di indennità per occupazione spazio pubblico, rimborso forfettario spese energetiche, smaltimento rifiuti e compenso forfettario per la concessione servizio)

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi);
Tutte le somme dovute all'INPS, relativamente al punto a), b) e c), dovranno essere versate anticipatamente con cadenza trimestrale tramite versamento sul Conto corrente presso Banca Intesa San Paolo – intestato a INPS Direzione Regionale Calabria: IBAN IT21 X030 6904 4410 9843 6161 156.

Art. 8 - Pulizia e manutenzione di locali ed attrezzature
Al gestore competeranno
Il servizio di pulizia che riguarda i locali destinati ad uso bar e tutti gli impianti, gli arredi e le attrezzature.
L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali alla gestione/uso dei locali in concessione.
Tutti i giorni nei quali vengono utilizzati i locali dovrà procedere a:
a) pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti dei pavimenti;
b) pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature;
A carico dell'affidatario sono i prodotti per l'igiene (sapone, liquidi, carta, accessori, disinfettanti, ecc.) destinati al servizio per tutta la durata del contratto.

All'occorrenza dovrà procedere a:
a)- lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre;
b)- lavaggio e pulitura delle porte; c)- spolveratura apparecchi illuminanti.

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alla tipologia di raccolta differenziata in essere (carta, vetro, lattine, plastica, ecc.) .
E' necessario, qualora si usurino o manchino, procurarsi da parte del concessionario dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti. Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti. I rifiuti devono essere riposti in sacchi idonei e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti esternamente nei punti di raccolta convenzionati.
Il concessionario deve altresì provvedere alla manutenzione ordinaria degli ambienti ad egli affidati in custodia.
L'Amministrazione potrà richiedere al concessionario entro il mese di gennaio di ogni anno la documentazione in merito agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nell'anno precedente con indicazione dei relativi costi sostenuti.

All'INPS competeranno:

1. la manutenzione straordinaria degli ambienti;
2. la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, raffrescamento e riscaldamento dei locali.

Carenze nelle forniture energetiche che dovessero pregiudicare lo svolgimento del servizio per causa di forza maggiore e comunque in modo imprevedibile debbono essere tempestivamente segnalate dal gestore al competente ufficio interno dell'INPS onde evitare le contestazioni e gli addebiti che diversamente verrebbero fatti al gestore stesso.
L'INPS potrà procedere in qualsiasi momento, con proprio personale o altro personale allo scopo delegato, a controlli dei locali, oggetti, pasti, personale e quant'altro con i mezzi d'indagine ed i sistemi che riterrà più idonei, allo scopo di accertare il rispetto dell'igiene inteso nella accezione più ampia del termine.

Art . 9 – Ulteriori obblighi a carico del Gestore
E' fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente determineranno , senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

Il gestore si obbliga a:

a) possedere i titoli abilitativi (sanitari e non) prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b) condurre l'esercizio con proprietà e decoro, gestendo i servizi oggetto del presente contratto e le connesse attività con la massima diligenza e responsabilità in modo che l'esercizio avvenga ordinatamente e secondo le buone regole di conduzione e sempre nell'ambito del rispetto delle norme igieniche previste in materia;
c) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali in gestione, con cadenza semestrale, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate
d) non cedere o subaffittare in tutto o in parte l'esercizio, né adibire i locali destinati a bar per un uso diverso da quello contrattuale;
e) conservare nel massimo ordine i locali assegnatigli;
f) ricevere le varie segnalazioni provenienti dall'utenza al fine di favorire un'ottimizzazione del servizio sotto il duplice profilo qualitativo e organizzativo;
g) rispettare l'orario come precedentemente individuato nell'art. 3;
h) concordare con l'Amministrazione l'eventuale chiusura per ferie;
i) rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. Il gestore deve infatti attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato. Il personale dovrà essere dotato di regolare libretto sanitario;
j) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
k) rispettare la normativa vigente in materia fiscale;
l) il pagamento di imposte, tasse e tributi derivanti dall'assunzione del servizio;

m) le retribuzioni ed i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
n) il rispetto dei contratti collettivi di lavoro relativi al trattamento economico del personale dipendente e di qualsiasi altra disposizione obbligatorie di natura economica, sociale ed assistenziale, sia vigente che emanando.

Art. 10 – Divieti
E' fatto assoluto divieto:
a) di esercitare attività di somministrazione, mescita, pubblicità o vendita fuori dall'area dei locali assegnati per il servizio, salvo l'individuazione di ulteriori locali da parte dell'INPS da utilizzare sporadicamente ed in via del tutto eccezionale;
b) di installare giochi, suoni e divertimenti di qualsiasi genere;
c) di vendere bevande alcooliche e superalcooliche;
d) di eseguire, adottare o permettere tutto quanto non si addica alla convenienza del luogo o possa arrecare disturbo o impedisca l'attività istituzionale;
e) di affissione di qualsiasi foglio, o avviso, o pubblicità all'esterno delle bacheche allestite allo scopo dal concessionario nell'area riservata al pubblico;
f) di usare fiamme libere o attrezzature o suppellettili che non siano state preventivamente autorizzate dall'INPS; anche in caso di autorizzazione, il gestore resta comunque il solo responsabile dell'uso delle stesse;
g) di immettere ed ammettere nei locali animali di qualsiasi razza;
h) alle maestranze del gestore di accedere ai locali della Sede, fatta eccezione per i percorsi autorizzati per l'ingresso e l'uscita delle maestranze stesse, nonché dei fornitori;
i) di accettare ordinativi, da parte di dipendenti, che comportino consegna di qualsiasi somministrazione o consumazione in locali diversi da quelli assegnati per il servizio, salvo specifica autorizzazione del Direttore di Sede.

Art. 11 – Penali e Cause di risoluzione del contratto
La violazione di qualunque disposizione contenuta nel bando o nel presente Capitolato, o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.
In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:
1) In caso di ritardo nel pagamento, anche solo parziale, del canone di concessione e/o degli importi fissi, rispetto al termine previsto si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, ferma la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge;
2) In caso violazione dell'obbligo di esporre i prezzi di somministrazione di alimenti e/o bevande si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di inottemperanza sino all'effettivo adempimento dell'obbligo, e l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
3) In caso violazione obbligo di praticare prezzi di vendita in linea con la media dei medesimi prodotti offerti da servizi bar praticati dal competente settore del Comune di Crotone e con una tolleranza del 10% massima rispetto a tale media, si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di inottemperanza sino all'effettivo adempimento dell'obbligo, e l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
4) In caso di mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici, come prescritto, si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di inottemperanza sino all'effettivo adempimento dell'obbligo, e l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
5) In caso di inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento,00) per la prima violazione, Euro 200,00 (duecento,00) per la seconda e per le successive, fermo restando che alla terza violazione l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
6) In caso di mancato intervento di pulizia e manutenzione come da punto 8 del capitolato, si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento,00) per la prima violazione, Euro 200,00 (duecento,00) per la

seconda e per le successive, fermo restando che alla terza violazione l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo quadriennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.

L'accertamento di gravi e reiterate violazioni per inadempienze rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione e nel presente capitolato o il protrarsi di un grave disservizio o il continuo ripetersi del medesimo nella gestione del bar daranno facoltà all'INPS di risolvere unilateralmente il contratto, previa diffida e assegnazione di congruo termine per contro dedurre e per ripristinare le condizioni violate - oggetto della contestazione -, e comunque con obbligo del gestore, in caso di risoluzione, di risarcire ogni conseguente danno o spesa

Costituiscono, altresì, cause espresse di risoluzione, la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività e il mancato pagamento di un trimestre del canone e/o il mancato pagamento degli importi fissi, protratto per oltre 2 mesi. In questi casi sorge il diritto, per l'INPS di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Inoltre, si precisa che:

I reclami provenienti dall'utenza, il mancato pagamento alla prescritta scadenza delle suddette e in genere ogni infrazione alle condizioni stabilite dal presente capitolato, come pure ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione dell'affidatario e/o dei suoi dipendenti che possa comunque compromettere il servizio o ledere l'esecuzione dello stesso, oltre la mancata realizzazione degli impegni assunti in sede d'offerta e la violazione del divieto di sub concessione e di cessione d'azienda, daranno all' Ente proprietario ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto col solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale.

Inoltre:

il contratto si intenderà risolto con effetto immediato nel caso di fallimento o di fallo grave dell'affidatario che oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di sicurezza, decoro e pubblica quiete richieste dal luogo.

È salva, in questi casi, la facoltà per l'INPS di ottenere dall'affidatario o, per lui, dal curatore del fallimento, la continuazione provvisoria del servizio, fino alla nuova assegnazione dell'esercizio stesso.

La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l'esercizio, l'affidatario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per quanto sin qui non riportato, s'intendono richiamate ed operanti le norme di cui all'art. *176* del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. U. (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro).

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di concessione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse).

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora,

anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d'interruzione.
Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze. Rientrano nei casi di forza maggiore anche le accidentali interruzioni di energia elettrica, dovute a black-out della rete esterna o a guasti dell'impianto elettrico interno alla struttura Inps.
Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.
Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario

Art. 12 – Garanzie e assicurazioni
All'atto della sottoscrizione del contratto il gestore dovrà prestare, a garanzia degli obblighi dipendenti dalla esecuzione del presente capitolato, una cauzione pari al 10% del valore complessivo aggiudicato, che verrà restituita dopo il rilascio dei locali e che sarà, invece, incamerata anche parzialmente in caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa del Gestore o per rivalsa sul medesimo per danni rilevati in sede di rilascio dei locali, ovvero per mancato pagamento delle singole rate di rimborso oneri gestione.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque per sei mesi successivi alla scadenza del contratto.
Il Gestore stipula inoltre, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto del contratto medesimo, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00;

Art. 13 – Consegna dei locali, cessazione del servizio e riconsegna degli stessi
All'inizio della gestione si provvederà alla formale consegna dei locali, delle chiavi e delle attrezzature esistenti e verrà stilato verbale in contraddittorio tra un rappresentante dell'INPS ed il gestore.
I locali sono consegnati nello stato in cui si trovano, assumendone l'affidatario la custodia degli stessi. Sarà cura del gestore provvedere allo smaltimento di eventuali apparecchiature presenti e non a norma, potendo, viceversa avvalersi di eventuali apparecchiature ancora a norma presenti che gli vengono concesse in comodato d'uso dall'Istituto e di cui lo stesso diviene custode per tutta la durata del contratto.
Le macchine e le apparecchiature elettriche da utilizzare dovranno essere di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2016, munite del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es.IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici (classe energetica non inferiore ad A).
Inoltre le apparecchiature dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra.

La gestione e manutenzione delle macchine ed apparecchiature elettriche (attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti) sarà a esclusivo carico del Concessionario.
L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ad arredi, suppellettili o macchine ed apparecchiature elettriche. Parimenti , è esonerata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di furto di derrate o suppellettili o qualsiasi altra cosa presente all'interno dei locali oggetto della concessione.
Il Concessionario dovrà impegnarsi, a partire dalla data di inizio del servizio, ad utilizzare con la massima diligenza e mantenere in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, e, in generale, tutto quanto utilizzato per l'esecuzione del servizio, attraverso una costante manutenzione ordinaria ed

applicando corretti metodi di pulizia ed uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene.
Alla cessazione naturale del contratto o nei casi di risoluzione anticipata, il gestore dovrà provvedere alla riconsegna dei locali messi a disposizione nello stato in cui erano al momento della consegna secondo quanto risulta dagli allegati, salva la normale usura. Le migliorie conseguenti a lavori realizzati a carico del gestore e regolarmente autorizzati dall'Istituto non saranno compensati. Eventuali attrezzature delle quali il gestore non intenda provvedere al ritiro, e che siano accettate dall'INPS, diverranno proprietà dell'INPS stesso senza obbligo di compenso alcuno.
Eventuali integrazioni del banco bar dovranno rimanere di proprietà dell'Istituto.
In occasione della riconsegna, con le stesse modalità descritte per la consegna, sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti e riconsegnate le chiavi.
Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare per titolo di avviamento dell'azienda o comunque per qualsiasi altro titolo.

Art. 14 – Responsabilità verso terzi - Sicurezza, obblighi e formalità
In tutti i casi di utilizzo dei locali, la custodia, la manutenzione, il rispetto della normativa sulla sicurezza, la responsabilità degli impianti, delle strutture mobili e immobili oggetto del contratto, sono attribuite al concessionario.
Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, anche di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione che resta espressamente esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
Per garantire gli accessi in caso di emergenza (incendio, allagamento o altro) una copia delle chiavi dei locali in uso al gestore sarà conservata presso l'ufficio INPS competente.
L'INPS fornirà agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il gestore sarà datore di lavoro a tutti gli effetti per il personale che sarà adibito al servizio e dovrà presentare all'Inps il proprio piano per la sicurezza nonché dovrà comunicare i dati identificativi dell'addetto alla manutenzione e controllo degli impianti, quale Responsabile della Sicurezza per quanto previsto dalle norme vigenti, relativamente alle attività poste in essere.
Una copia del piano di emergenza e di evacuazione redatto dall'INPS sarà consegnato al responsabile della sicurezza del gestore: alle disposizioni contenute in detto piano dovranno comunque uniformarsi le maestranze dipendenti ed i fornitori del gestore, eventualmente con le integrazioni definite in sede di coordinamento di cui ai commi precedenti.

Art. 15 – Clausola sociale – Art. 50 del D.lgs. 50/2016
In caso di successione di imprese nelle attività previste dalla presente procedura, l'appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro dipendente in essere, tenendo conto, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale vigente, delle esperienze ed anzianità maturate alla data del trasferimento.

Art. 16 – RINVIO ALLE NORME
Per quanto sin qui non riportato si rinvia al Bando di Gara, del quale questo capitolato forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 17 – FORO per l'esecuzione
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, il Foro competente, in via esclusiva e derogatoria di tutti gli altri Fori alternativamente competenti, è quello di Catanzaro.